

**LE DINASTICHE PREROGATIVE  
DI  
S.A.R. IL PRINCIPE REALE  
VITTORIO EMANUELE DI SAVOIA**

I

Non so se sia opportuno ed in qualche modo utile commentare il *pamphlet* che l'illustre prof. avv. G. Vignoli ha fatto pubblicare, in data 15.1.2010, sul sito "U.M.I.", con titolo *Principi veri e nomi d'arte, onorificenze e patacche*, in tema di successione al vertice di *Casa Savoia*.

Lo scritto ripropone il "problema" (in verità stucchevole) inerente alla rilevanza della *Lettera Patente* che, nel lontano 13 settembre 1780, disciplinava il matrimonio degli eredi al trono Sabauda, per il medesimo prescrivendo, per questi, il *regio consenso*, pena, in difetto, la perdita dei diritti dinastici. Nella specie, ancora si sostiene che Vittorio Emanuele, sposando Marina Doria senza interrogare re Umberto II, sarebbe "incappato" nella violazione della norma, sicché questi suoi diritti sarebbero passati a S.A.R. il duca Amedeo d'Aosta (che, se volessi usare lo stile forbito con cui il Vignoli "tratta" il Principe di Napoli ed il Principe di Venezia e di Piemonte, potrei chiamare, semplicemente, *er sor Ammedeo*).

Pur convinto che non riuscirò in alcun modo a smuovere il Prof. Vignoli dalla tesi (perché le contrapposizioni dialettiche di regola radicano sempre più ciascuno nelle proprie idee); e neppure il Duca d'Aosta a disattenderla per dismettere i panni di *pretendente* (ché, altrimenti, credo non saprebbe che cosa meglio da fare) con cui da un po' di tempo si riveste, cedo all'invito della penna che desidera esporre qualche considerazione in proposito.

II

Sul punto, devo allora anzitutto notare come il Vignoli proceda da un'aporia, o meglio, da un dogma: dall'assunta attuale vigenza dell'antica disposizione, dalla perdurante efficacia della relativa sanzione, dalle connesse conseguenze logico-deduttive.

Il Prof. Vignoli cioè, prospetta l'esistenza, per la materia, di *una norma giuridica* e ne fa derivare la *necessità* dell'*applicazione*. Egli non spiega, tuttavia, in quale ambito e in riferimento a quale organizzazione tutto ciò si dovrebbe individuare. È infatti evidente che nessuna norma di diritto può avere rilevanza in sé e per sé sola, perché non ne è concepibile l'esistenza isolata, o "dissociata", cioè estranea ad un sistema che la supporti, la giustifichi e la renda applicabile. Non solo – insisto – si tratterebbe di un assurdo per una norma giuridica, bensì anche per quelle che si dicono di morale, di etica, o di semplice educazione, giacché anche tutte queste sono, per presupposto di qualificazione, riconducibili a principi e ad articolazioni complesse nelle quali si situa la specificità del loro "dover essere". E perciò bisogna ammettere che non si può sostenere la vigenza della ricordata antica *Patente* se prima non si specifica quale ne sia l'*ordinamento* di appartenenza e quali siano le caratteristiche di questo, cioè i principi essenziali che lo determinano, nonché l'*effettività* della sua vigenza.

### III

Vengo allora in aiuto del Prof. Vignoli che non vede il problema: o, meglio, lo faccio aiutare, per reimpostare con correttezza le sue elucubrazioni, dalle valutazioni che il caro collega – e carissimo amico – prof. Franco Edoardo Adami ha sviluppato in un *Parere pro veritate* commissionatogli dal Duca d'Aosta (o da chi per lui) e che lo stesso Duca allega tra le pagine del suo sito. Presupponendo, allora, che questo consiglio sia accettato, prendo l'occasione per ragionare con Adami, in tal modo trovandomi a dover affrontare la questione su un piano ben diverso (più impegnativo, perciò più piacevole) da quello (più "urlato" che argomentato) dell'illustre prof. Vignoli.

Adami, dunque, afferma che la *Patente* andrebbe considerata operante perché vigente all'interno del "sistema Casa Savoia", al quale avrebbe fatto rinvio – secondo sosteneva certa dottrina da lui diligentemente citata – il Regno d'Italia per dare completezza e svolgimento alle sue stesse istituzioni, e che ancor oggi opererebbe siccome, appunto, ordinamento giuridico.

Sulla veridicità dell'assunto dubito. Anche a riferire – siccome sostenuto dalla *dottrina normativista* –, infatti, al concetto dogmatico di "*ordinamento*" il significato di mero *insieme di norme*, e non – come affermano le diverse *tesi istituzionaliste* – quello di un'*organizzazione inerente ad un corpo sociale*, risulta, infatti, la necessità di riscontri che mi sembrano escludere, già per l'epoca del Regno, la possibilità di "fotografare" Casa Savoia nel senso indicato.

Non voglio negare che in tale Regno andasse attribuita all'*entità* una qualifica di rilevanza pubblicistica; ed anzi sospetto che analoga qualifica possa dirsi ancora possibile, sia pure in senso residuale e stravolto, nella Repubblica, stante la rilevanza che la *XIII Transitotria* della Costituzione ha attribuito alla "Casa". Voglio annotare come sia difficile (impossibile ?) definire e ritenere Casa Savoia un *ordinamento primario* o *originario* – cioè capace di trovare in se stesso le ragioni della propria vigenza – la cui *perpetuatio* nell'ora presente dovrebbe giustificare l'efficacia, "consociata" a quella di altri disposti, della norma sul matrimonio degli eredi in considerazione.

Se anche, infatti, si riuscisse a dimostrare l'esistenza – in realtà assunta, o aprioristicamente presupposta dallo stesso Adami –, nell'ambito di tale Casa, di una "consociazione di fonti e di norme" partecipative della *Patente* e dei relativi precetti, resterebbe ancora di provare, per definirne la corrispondenza ad un ordinamento, sia la loro articolazione in parti, supportate da un unico *ordine* e orientate al perseguimento di un fine giuridicamente identificabile; sia *l'effettiva funzionalità* del tutto, cioè la sua proiezione in ambiti

*applicati* conformi all'esercizio dei poteri (legislativo, esecutivo e giurisdizionale) ordinamentali.

#### IV

Tralasciando, almeno per il momento, questo rilievo di fondo e ammettendo (ma solo per ipotesi) che Casa Savoia, di oggi, sia un ordinamento, per ritenere la vigenza al suo interno della norma in considerazione, bisognerebbe altresì (e soprattutto) riscontrare *il continuo* di questa con il sistema *in cui e per cui* la norma fu prodotta nel '700. La necessità, infatti, di ricollegare la vigenza di un disposto ad un ordinamento comporta la necessità di riconoscere la prima perché risulta *l'esistenza giuridica* del secondo.

Anche in proposito non mancano ragioni di perplessità. Anzi, a mio sommo avviso, argomenti per dimostrare la radicale infondatezza dell'assunto stesso e, perciò, di tutta la costruzione che ne deriva.

Per delineare bene la questione, bisogna procedere evidenziando come il *sistema* del Re sabauda che dettava la *Patente* non ammettesse, per la logica dei suoi connotati istituzionali, la possibilità della divergenza tra *ordinamento statale* e *ordinamento di Casa Savoia* che l'Adami prospetta per il Regno d'Italia. Tale sistema era, infatti, una *monarchia assoluta*, cioè un organismo istituzionale in cui *tutto* si comprendeva e si identificava nella persona del Re: il quale era, in ultima analisi, *l'esclusivo-escludente* dell'ordinamento, cioè *l'ordinamento stesso* (*"l'État – ricordava in conforme contesto, significativamente anche per noi, Luigi XIV – c'est moi"*!).

Ciò significa che la norma della *Patente* doveva avere ed aveva efficacia, *per tutti e per ciascuno*, causa, semplicemente, la sua derivazione dalla volontà del Re; e che lo stesso erede al trono ne risultava destinatario non in quanto appartenente a Casa Savoia, ma perché *suddito* del Re.

#### V

La monarchia assoluta aveva vigenza sino a Carlo Alberto: e sino a Carlo Alberto aveva perciò vigenza, in quanto non abrogata, anche la norma della storica *Patente*.

Carlo Alberto, poi, rinunciava alla sovranità, trasferendola al popolo. Lo Stato e il relativo ordinamento non si identificavano più nella persona del Re, il quale, non essendo più “lo”, di questo e del funzionamento dei suoi tre poteri assumeva, proprio secondo la teorizzazione del Montesquieu, la *funzione di sommo garante*.

La *concessione dello Statuto* questo avrebbe significato di vera *rivoluzione giuridica*: la *fine dell'ordinamento assolutista* e la nascita di un ordinamento nuovo. Né si può ipotizzare alcun genere di continuità tra il primo e il secondo: bensì si deve riscontrare, tra gli stessi, una *frattura giuridica ordinamentale* che comportava inevitabili conseguenze circa il complesso delle norme appartenenti all'antico sistema. Cessando questo, anche quelle – tutte quelle – perdevano la forza precettiva pregressa: potendo, *se costituzionalmente compatibili*, trovare, e di fatto *pro parte* trovando rinnovato ordine di vigenza o perché esplicitamente riprodotte per forma di legge, o perché recepite per implicito, nel sistema nuovo.

## VI

Quanto a siffatta successione degli ordinamenti e alla “trasmigrazione” materiale delle norme dall'uno all'altro stante l'ipotizzata *compatibilità*; nonché alla diversificazione duale degli ordinamenti (Stato e Casa Savoia) prospettata da Adami, bisogna allora dedurre quanto segue.

A) la *rivoluzione* comportava, per lo Stato, *l'impossibile recezione* e *l'impossibile riproduzione* di tutte le norme *ontologicamente portatrici* all'ordine del cessato sistema previo: perché *ontologicamente* incompatibili con il nuovo.

Tra queste certamente *ogni regola* che la *monarchia assoluta* aveva dettato per condizionare la successione al trono alla volontà del Re, perché il sistema liberal-democratico della

*monarchia costituzionale* presupponeva come *principi o supremo* l'opposta regola dell'indipendenza nella successione al trono dalla volontà medesima.

E perciò risulta come la *Patente* del 1780 cessasse di avere vigenza ed efficacia (di esistere), in quest'ambito, con la promulgazione dello Statuto.

## VII

B) Né – *rebus sic stantibus* – la *Patente* poteva trovare vigenza nel (presunto) ordinamento di *Casa Savoia*.

Certo non poteva trattarsi di *vigenza perpetuata*.

Poiché, per quanto abbiamo esposto, tale ordinamento non aveva alcuna possibilità di autonoma identificazione (esistenza) in epoca di monarchia assoluta; e poiché certo non si poteva identificare, per il presupposto del ragionamento, con questa, all'evidenza risulta che *Casa Savoia*, non essendoci prima, avrebbe (eventualmente) avuto origine per volontà di Carlo Alberto. Il Re del '48, cioè, concedendo la Statuto, avrebbe posto in essere in contemporanea il *fatto rivoluzionario* che dava origine all'ordinamento democratico; e quello *fondazionale di Casa Savoia* siccome ordinamento originario.

La stessa conclusione vale per la identificazione della *Patente* all'interno di Casa Savoia. Non esistendo prima del '48 tale Casa-ordinamento, non poteva pre-esistere alcuna "sua" disposizione, come, appunto, la *Patente*.

Per dare ancora rilievo alla tesi-Adami, bisognerebbe dimostrare che Carlo Alberto l'avrebbe prodotta *ex novo* (anche se con contenuto materiale conforme al disposto pregresso dell'ordinamento cessato) in una con la fondazione della Casa stessa: ma bisognerebbe darne la dimostrazione.

Questa non viene offerta da nessuno. Mentre non manca la possibilità di verificarne l'improbabilità, anzi *l'impossibilità*.

Esclusa dunque, siccome dato storico inoppugnabile, la produzione formale della norma in qualsivoglia sistema, e nella specie in quello della Casa, se ne potrebbe ipotizzare quella tacita, o *per implicito*.

L'“implicito”, tuttavia, porterebbe a questa conclusione: che il Re rivoluzionario e fondatore avrebbe dato origine a due ordinamenti caratterizzati il primo (lo Stato) dalla regola della *successione dinastica pura*, cioè – siccome ho annotato – incoercibile e imm modificabile dal Re; e il secondo (Casa Savoia) dalla regola della *successione dinastica* condizionata, cioè in parte almeno subordinata a siffatta volontà, tramite l'istituto del regio assenso. Non solo, poi, i, di due sistemi sarebbero stati supportati da principi caratterizzanti (*supremi*) opposti, bensì anche sarebbero stati posti (fondati) nella potenzialità del loro contrasto, per la possibilità dell'uno di ostacolare ed anzi vanificare l'*ordine* dell'altro.

Il tutto prospetta, dunque, elucubrazioni prive di consistenza e conduce a conclusioni assurde: sicché bisogna ammettere che in ogni caso la *Patente* non poteva trovare, né trovava, alcuna vigenza all'interno di Casa Savoia; e poiché la stessa cosa si deve dire per lo Stato, bisogna riconoscere che finiva di esistere del tutto, trovando definitiva sepoltura, il giorno in cui il Re “concedeva” lo Statuto.

## VIII

Né va poi trascurato un altro argomento; o, meglio, la necessità di impostare il problema con altro punto di riferimento.

Carlo Alberto, laddove si identificava nel *potere costituente* del nuovo sistema costituzionale, stabiliva che il derivato *potere costituito* avrebbe dovuto trovare garanzia di legalità istituzionale nelle regole successorie della *Legge Salica*. L'illustre prof. Vignoli cita, nel suo scritto, tale legge: ma senza coglierne il significato per la “nostra” questione.

La legge sanciva *formalmente e per esplicito* come il funzionamento della successione fosse correlato a due fatti: quello della maggior *vicinanza parentale* dei maschi di Casa Savoia al Re; e quello della *nascita* in tal vicinanza. Tali fatti risultavano inderogabilmente *necessari e sufficienti* per la successione, né potevano di contro valere *fatti impedi*enti o *atti*

*irritanti*: nulla e nessuno poteva frantumare la logica e gli effetti della in tal modo prevista successione.

Siffatta legge, bisogna altresì significare, era latrice – e ripeto in altri termini già esposte deduzioni – di una norma inderogabile, cioè *rigida in senso assoluto*. Lo Statuto, infatti, come tutte le costituzioni che esprimono e formalizzano un ordinamento, pur essendo *flessibile* – cioè modificabile con legge (ordinaria) – conteneva una parte immodificabile, cioè un complesso di principi come, ad esempio come quello di uguaglianza e – deduco da quanto esposto – quello dello “svincolo” della successione dalla volontà del Re.

Ciò premesso bisogna allora considerare come sia difficile (impossibile) sostenere che Carlo Alberto, in quanto *costituente* del Regno Costituzionale abbia fatto valere la *Legge Salica* ed i principi che questa comportava; e che in quanto *costituente Casa Savoia* abbia stabilito il contrario, attribuendo al Capo della Casa (che era sempre il Re) le prerogative del *regio assenso* al matrimonio con le conseguenze dinastiche che ne derivavano.

A Carlo Alberto, – per quanto “Tentenna” ! –, insomma, non si può attribuire in contemporanea un così evidente volere e disvolere, una così lampante contraddizione nel produrre una norma costituzionale essenziale e nel prefigurarne, tra l’altro per “implicito”, l’inefficacia e la possibilità di disapplicazione.

## IX

Il complesso dei ragionamenti fin qui esposti va compendiato nelle seguenti conclusioni:

A) la legge di successione al Trono del Regno e quella di successione al vertice della Casa (ammessa la rilevanza ordinamentale di questa) non avevano diversificazioni.

B) i due ordinamenti si integravano, in materia, con reciprocità di rinvii. Quello dello Stato non avrebbe comunque potuto recepire norme – come quella dell’antica *Patente* – in contrasto con i suoi principi supremi e specie con quelli formalizzati nello Statuto in riferimento alla *Legge Salica*

C) Casa Savoia si adeguava, per quanto in considerazione, ai principi della Costituzione Albertina e dunque non annoverava, tra i suoi disposti, quella dell'antica *Patente*

## X

In subordine a queste conclusioni non possono mancare altri rilievi sullo scritto del Vignoli., che qui adombro per sommi capi, riservandomi di operarne l'approfondimento in altra (eventuale) occasione.

Il primo è inerente ai dubbi che si devono riferire circa la correttezza dell'*interpretazione letterale* del testo inerente alla *Patente*: circa le condizioni applicative di questa; circa gli effettivi contorni del regio assenso; circa le modalità di traduzione in concreto della fattispecie astratta, cioè circa il rapporto "volontà prefigurata" del Re e "volontà effettiva" dello stesso e quanto alla possibilità di autorizzazioni non solo espresse (e con quali formalità ?) o anche tacite, implicite, nonché quanto alla possibilità di sanatorie *post factum*.

Il secondo rilievo riguarda la latitanza di ogni riflessione in ambito di *interpretazione teleologica*.

Questa certo rileva, anche indipendente da quanto abbiamo delineato circa la successione degli ordinamenti giudici in considerazione. Bisogna cioè considerare la funzione che la *Patente* aveva, non solo in ambito giuridico-costituzionale, ma anche in quello politico al tempo della monarchia assoluta e quella che (non) avrebbe potuto avere all'interno del sistema democratico e di sovranità popolare.

Il matrimonio del successore del monarca assoluto certo aveva rilevanza, nella politica interordinamentale, quale strumento per determinare alleanze tramite rapporti di affinità o parentela con gli altri monarchi. Tale politica aveva come depositario e protagonista insostituibile il Re e perciò ne investiva il potere decisorio: che dunque si sovrapponeva allo

stesso diritto al matrimonio del successore e degli altri appartenenti alla Famiglia Reale.

Siffatto potere, e la *logica della sua giustificazione*, veniva meno nell'ordinamento della monarchia costituzionale, laddove il Re non governava né, perciò, aveva potere di scelte politiche. Ammettendo, allora – e la storia impone l'ipotesi – che i matrimoni della Famiglia Reale, e specie quello dell'Erede, ancora potessero avere la delineata rilevanza, bisogna anche ammettere come in proposito per nulla più si potesse configurare un potere del Re, ma semmai – di fatto ciò avvenne nel Regno d'Italia per la normativa *ad hoc* del Codice Civile – un potere del popolo, cioè dei suoi organi istituzionali.

Neppure viene abbozzato – e vengo al terzo rilievo – da chi chiama in causa la *Patente*, il tentativo di trarre lumi, e argomenti, dal metodo *dell'interpretazione sistematica*: cioè dalla considerazione della norma in riferimento alle altre che disciplinavano la materia degli *status* e del matrimonio.

Nella monarchia assoluta vigeva, in conformità ai principi supremo della stessa, la difformità degli *status* e la presenza di impedimenti al matrimonio dei diseguali.

All'epoca, inoltre, trovava spazio negli ordinamenti, e specie in quello canonico che costituiva l'unica fonte del vincolo matrimoniale (di matrimonio civile neppure si parlava!) la riconosciuta supremazia del *pater familias* sulle scelte matrimoniali dei figli. Pur senza ricordare come i minori e i sottoposti a tutela non potessero (lecitamente) contrarre il vincolo senza *l'interpositio auctoritatis* dei genitori o di chi ne facesse le veci, bisogna porre in rilievo come *sempre* (cioè anche per chi aveva superato la *minor aetas*) si configurasse lo “*ius*”, se non il dovere, dei genitori di usare “*coactio*”, pur “*modica*”, per guidare i figli nelle scelte matrimoniali, per assegnare loro anche sconosciuti consorti, per impedire la loro decisione di contrarre nozze avventate o sconvenienti: il che, all'evidenza, presupponeva, quasi, o faceva trasparire, l'istituto dell'*assenso paterno al matrimonio* per tutti, non solo per gli appartenenti alla Famiglia Reale

Risulta dunque come la *Patente* trovasse *omogeneità* di precetti con le altre norme del diritto di famiglia vigente: e di riferimenti a *principi generali conformi*, anzi unitariamente identificabili, che informavano l'istituto matrimoniale in modo assolutamente antitetico a quelli dei moderni sistemi: sicché la pretesa di far ancora valere – per il solo Vittorio Emanuele ! – la rilevanza giuridica dei principi medesimi, risulta, dal qui delineato punto di vista, del tutto *irrazionale*.

## XI

Per continuare a ragionare con Adami, si può riconoscere come, con o senza riferimento alla qualifica ordinamentale, di Casa Savoia, Carlo Alberto si riservasse, dettando lo Statuto e ponendo fine alla sua sovranità, delle *prerogative personali* che non condivideva con gli organi del sistema costituzionale.

In particolare qui vengono in considerazioni quelle *Magistrali* degli *Ordini Cavallereschi* che, proprio per questa appartenenza al suo essere Capo – secondo le regole dianzi esposte – della Dinastia e, quindi, della Casa, continuavano ad essere *sovrane*.

L'esercizio, poi protrattosi nel tempo, di queste prerogative ad opera dei *reali successori* di Carlo Alberto ne denunciano e provano la *perpetuatio* nell'*effettività* della loro vigenza.

Tale *effettività* denuncia due aspetti di un problema e ne prova la corrispondente soluzione: o, meglio, specifica due implicazioni di un'unica *realtà esistenziale*.

Da una parte, cioè, l'esercizio delle prerogative illustra l'*efficacia* di un *quid* che le supporta: un *quid* che, facendo ancora riferimento alla teoria-Adami, ma con le annotazioni che abbiamo ritenuto necessarie, si identifica in un *dover efficace* ed anche *efficiente* nel tempo. Dall'altra parte, l'esercizio stesso identifica, proprio per il dato della sua efficacia, l'*effettività*, cioè la legittimazione, di chi ne è stato protagonista. Né importa che questo protagonismo abbia avuto consensi *in tutti i casi* e ad opera *di tutti* i destinatari del considerato esercizio di prerogative: perché qui certo prevale e si impone la logica che

ricollega la vigenza di un agire in conformità a norma al riscontro della sua efficacia in un ambito *diffuso*, o meglio, *prevalente*, di situazioni.

## XII

Ciò premesso possiamo con facilità operare dei *riscontri fattuali* che testimoniano l'*effettiva* ed *efficace* successione delle prerogative dinastica da Umberto II a Vittorio Emanuele.

Umberto II le aveva esercitate e certo si era considerato Gran Maestro degli Ordini Dinastici: di quello dell'*Annunziata*, di quello *Civile di Savoia*, istituito da Carlo Alberto, di quello eretto da papa Gregorio XIII con le bolle del 16 settembre e del 13 novembre 1572, dei *Santi Maurizio e Lazzaro*. Era e si considerava Gran Maestro, Umberto II, non perché ancora Re, cioè *Re impedito*, stante l'illegittimità della trasformazione istituzionale dell'Italia, ma in quanto depositario personale delle prerogative dinastiche. L'*impedimento* comportava, infatti, *non effettività* della sua sovranità ordinamentale e dunque, per la logica qui seguita, inesistenza della stessa. Mentre l'esercizio delle prerogative aveva *riscontro*, *seguito*, *efficacia*, e perciò, si può anche dire, *costituiva* un *quid* che tali prerogative supportava *di fatto*, non per mera autolegittimazione.

Questo *quid* veniva poi "recepito" e di *fatto* tradotto in conforme "*esercizio*" dal figlio di Umberto II, da Vittorio Emanuele.

Della futura legittimazione *ad hoc* di Vittorio Emanuele aveva evidente coscienza lo stesso Umberto: in vita ne dava un riscontro diretto che avrebbe trovato verifiche di testimonianze anche *post mortem*.

Vero è che in alcune *minute di lettere* scritte (o da scrivere) al figlio quando intendeva contrastare un di lui progetto matrimoniale, il Re si riferiva alla regola del consenso regio e lo faceva mancare prefigurando anche le conseguenze negative che la disobbedienza avrebbe determinato in ambito

successorio: cioè la perdita delle prerogative dinastiche e la trasmissione di queste ad altri (a S.A.R. il Duca d'Aosta). In proposito, tuttavia, supposta, – ma non pianamente concessa –, l'autenticità formale e ideologica degli scritti, forse non si potrebbe dire: “*Rex plus dixit quam voluit*”; ma certo si dovrebbe dire: “*Rex plus dixit quam potuit*”. Né infatti poteva vantare, in materia, la vigenza di una norma che non c'era; né tale norma poteva lui promulgare per far valere sanzioni al figlio, per mutare *la legge di successione e diseredarlo*: in proposito non poteva infatti che subordinare la sua volontà al fatto di averlo generato.

Se avesse pensato diversamente – bisogna dire senza *timor reverentialis* – il Re avrebbe sbagliato.

Il Re non pensò così – e non sbagliò – quando Vittorio Emanuele, anni dopo, decise di contrarre effettivamente matrimonio con persona diversa da quella di cui alle citate “minute”. Non conosciamo i suoi sentimenti sulla decisione del figlio, ma sappiamo che non ripeté l'antico “richiamo all'ordine”, che non considerò mai avvenuto il salto di successione al Duca d'Aosta delle regie prerogative, che non considerò il matrimonio del figlio né invalido, né illegittimo, quanto all'essere dello stesso nella Dinastia. Al contrario, il Re ebbe vicino figlio e nuora in occasione della sua unica pubblica comparsa, quando numerosi italiani monarchici gli attribuivano onori regali. Poi partecipò al battesimo del nipote al quale conferì un titolo principesco. Confidò, anzi, che nel nipote Emanuele Filiberto vedeva il possibile successore al Trono d'Italia: lo ha testimoniato S.M. la Regina in termini chiarissimi, in occasione di una sua pubblica intervista: “*Re Umberto* – così ebbe a dire Maria José – *non si esprime mai su questa questione di Amedeo, era così insistente. Anzi nelle ultime settimane di vita era molto vicino al principe Emanuele Filiberto che vedeva come continuatore della Dinastia e come possibile Re d'Italia* (cfr. la rivista Point de vue).

### XIII

Dell'esercizio, poi, effettivo, nel senso sopra indicato, delle prerogative regali ad opera di Vittorio Emanuele, le testimonianze sono molteplici.

Si è trattato di un *protagonismo di interventi* da parte dello stesso che ha avuto indubitata *receptio* di efficacia nei terzi: negli stessi terzi che avevano in tal modo "riconosciuto" l'agire in proposito *efficace e legittimo* di Umberto II.

Una prima – già concludente – prova, in punto, viene dal ben noto scritto mediante il quale, subito dopo la morte del Re, la Regina e le figlie riconoscevano la successione di Vittorio Emanuele, il suo essere divenuto *Capo della Casa*.

Si noti bene: era la Regina che sottoscriveva l'atto *in primis*, con ciò facendosi garante di quella continuità non esclusa, né dubitata, dal Re; era la Regina che riconosceva la sua stessa soggezione dinastica al nuovo Titolare delle regie prerogative, così come facevano, contestualmente, le sue tre figlie.

Altre prove, di questo essere considerato il principe Vittorio Emanuele nelle funzioni di Capo della Casa, e, perciò, del suo *legittimo* esercizio delle relative prerogative, vengono dal metodico e sistematico conferimento delle onorificenze proprie degli ordini dinastici di cui il Principe di Napoli era divenuto Gran Maestro.

Qui ricordiamo, ma solo per esemplificare in un contesto di amplissima dimensione, il conferimento, accolto con espressa riconoscenza, del Collare dell'Annunziata, a S.Em.za il Cardinale Angelo Sodano, Segretario di Stato (ora emerito) di Sua Santità; dell'insegna di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro a S.Em.za il Cardinale Tarcisio Bertone, Segretario di Stato in carica di Sua Santità, quand'era Arcivescovo di Genova ed al Segretario di Stato Cardinale Agostino Casaroli; del Cavalierato dell'Ordine civile di Savoia a numerose personalità della cultura, dell'arte, delle professioni, tra le quali piace qui ricordare il compianto Mike Buongiorno.

Qui ricordiamo, in particolare, il suo puntuale e continuo agire da *Gran Maestro* degli Ordini, e specie di quello dei Santi Maurizio e Lazzaro, per il quale ha provveduto nominando Cardinale Protettore S. Em.za il cardinale Cheli e Gran Priore S. Ecc.za il vescovo Francesco Salerno, Segretario Emerito della Segnatura Apostolica; che regge, con riferimento a numerose Delegazioni in Italia e all'estero, per il tramite di un Consiglio regolarmente riunito, diretto e ascoltato; che rende attivo presiedendo Capitoli sistematicamente convocati; che guida in una vasta e importante opera di beneficenza; che ha alimentato e alimenta con il conferimento di *migliaia* di croci di cavaliere a italiani e stranieri.

L'importanza di questa politica dinastica va altresì posto in rilievo evidenziando come l'Erede abbia ritenuto opportuno procedere alla fondazione di un *nuovo Ordine*, quello al *merito di Casa Savoia*, dove hanno trovato accoglienza, per particolari benemerienze, e specie per quella di fedeltà alla Casa, altre migliaia di persone.

**A parte merita d'essere sottolineato il riscontro probatorio offerto da S.A.R. il Duca d'Aosta il quale presenziò, con rispettoso quanto *ricognitivo* compiacimento, all'investitura di Dama di Gran Croce dell'Ordine Mauriziano della propria seconda consorte (è noto che il matrimonio del Duca con Claude di Francia è stato dichiarato nullo dalla Rota: per motivazioni che – tra l'altro – sarebbe interessante conoscere).**

***Quid amplius ?***

**Trattandosi di riscontro che proviene dall' "antagonista" non si tratta forse di incontestabile *probatio probatissima*", cioè della palese e non ritrattabile *confessione* dallo stesso espressa *contra se*?**

#### XIV

Vi è poi un altro aspetto della questione, che non mi risulta sufficientemente esplorato e che tuttavia appare di grande rilievo.

Mi riferisco alle origini e alla collocazione giuridica ordinamentale dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro che, come già annotato, è stato eretto, lontano nei secoli, dal Romano Pontefice che poi ne ha dato costante riconoscimento di continuità, sino ai giorni nostri.

Tale Ordine trova, perciò, riferimento necessario e fonte prima di regolamentazione nel diritto della Chiesa, nel diritto canonico.

Orbene, la bolla che istituiva l'Ordine prevedeva la sua dipendenza da un Gran Maestro identificato nel Duca di Savoia e, inequivocabilmente, nei suoi successori, secondo il rapporto parentale, in ragione, ovviamente, di valido matrimonio, di maggior vicinanza. È del tutto evidente che, in riferimento a siffatto matrimonio, non potevano in alcun modo valere impedimenti, né dirimenti, né impedienti, che non fossero *canonicamente posti e fatti valere*: che in proposito non poteva avere rilevanza alcuna le disposizioni di fonte statale, come, per fare un esempio, quelle della *Patente* sulla quale S.A.R. il Duca d'Aosta, i suoi "opinionisti" e i detrattori di Vittorio Emanuele fondano (*esclusivamente*) le loro argomentazioni.

Per tutto ciò si può adombrare una logica di ragionamento del tutto diversa (ed anzi opposta) rispetto a quella di solito (anche dal sottoscritto fin qui) usata per dirimere la questione. Si può cioè dire che dalla necessità di identificare, inevitabilmente e inderogabilmente nella regole della successione naturale, con solo riferimento al *fatto nascita in costanza di valido matrimonio*, il Gran Maestro dell'Ordine; deriva quella di individuare in siffatto Gran Maestro il Capo della Casa, e, perciò, di riconoscere, *in facto*, a Vittorio Emanuele di Savoia, figlio di Umberto II, il possesso delle prerogative tutte che ne derivano.

## XV

Valga, in fine, un'ultima, non certo scientifica, ma egualmente sentita considerazione che espongo come quesito (non giuridico) per il prof. Vignoli e per quanti condividendo le sue tesi, si stringono attorno al Duca d'Aosta per dare (rispettabilissima) testimonianza dello loro (nobilissima) fede monarchica.

Come può *pretendere* il Duca medesimo di essere il Capo di quella Casa e il vertice di quella Famiglia alla quale ha affermato *formalmente* di *non appartenere* ? Come si può dimenticare la sua pretesa, assunta e svolta in ambito procedurale statale (*carta parla: cfr. "Foro Italiano", 1984, III, 162*), di non dover essere considerato destinatario, proprio per questa sua *totale estraneità* alla Dinastia, dei precetti costituzionali della XIII che costringevano Umberto II, il figlio Vittorio Emanuele ed il figlio del figlio, Emanuele Filiberto, *veri discendenti dei Re d'Italia*, all'esilio ? Come si possono, insomma, assecondare, oggi, le "*pretendenze dinastiche*" di chi ha voluto, ieri, essere considerato non il duca Amedeo d'Aosta, dei Principi di Savoia, bensì, semplicemente Aosta Amedeo, o più semplicemente ancora, *er sor Ammedeo* ?

Prof. avv. Sandro Gherro  
Ordinario nell'Università di Padova